



COMUNE DI ASSISI

(Repubblica Italiana)

Racc. n. 5015

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE AREA SOSTA AUTOVEICOLI.

L'anno duemiladiciannove (2019), addì ventidue del mese di febbraio, in Assisi e nella Civica Residenza, con la presente scrittura privata da valere nei modi e nelle forme di legge,

TRA

1) Avv. Antonio Gentili, nato a _____ il _____, (C.F.: _____) e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede municipale il quale interviene in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del **Comune di Assisi** - C.F. 00313820540 - che rappresenta, ex art.13 del regolamento dei contratti di detto Comune e 51 L. 142/90 nella sua qualità di Dirigente della Polizia Locale;

E

2) **Moscioni Mario** – nato ad _____ il _____ e residente in _____ in Via _____ C.F.: _____, che interviene in qualità di proprietario;


Richiamato il seguente atto:


- D.G.C. n. 9 del 24.01.2019 di acquisizione in locazione di area sita in Assisi via Madonna dell'Olivo;

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1097 200,00
1097 200,00
EV 23 ep, 00
100/00
133
133





Locazione di un terreno sito in Assisi, Via Madonna dell'Olivo, contraddistinto al NCT al foglio 126 del Comune di Assisi, particella n.45 estensione circa mq 4.050, avente destinazione di PRG a parcheggio privato di uso pubblico.

Il terreno si concede ad uso di parcheggio, fatte salve esigenze transitorie della P.A. La regolamentazione e la disciplina della sosta è di esclusiva pertinenza della P.A. senza che il locatore possa eccepire alcunché. L'oggetto della locazione riguarda esclusivamente le superfici effettivamente destinate a parcheggio con esclusioni di eventuali annessi o volumi edificati.

ART. 2 DURATA DELLA LOCAZIONE

La locazione avrà durata di anni 2 con inizio dal 1 gennaio 2019 e con esclusione del tacito rinnovo.




ART. 3 CONFORMITA' DELL'AREA


Il proprietario dichiara che l'area oggetto di locazione così come attualmente strutturata è conforme alla destinazione urbanistica e che sono state acquisite tutte le autorizzazioni edilizie, ambientali-paesaggistiche ed ogni altra necessaria per destinare l'area all'uso di cui al presente contratto.

Dichiara altresì che tutti gli impianti sono a norma di legge e certificati.

ART. 4 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone è stabilito in € 11.500,00 annui (per un totale di € 23.000,00 nel biennio), da pagarsi in rate bimestrali posticipate. Per la durata del contratto il canone non sarà soggetto ad alcun aggiornamento.





La somma è onnicomprensiva, pertanto nessuna altro onere o spesa graverà sul comune fatta salva la quota di spesa per la registrazione di cui all'art. 9.

ART. 5 OBBLIGHI DEL LOCATORE

Il locatore si obbliga a:

- consegnare il bene in buono stato di manutenzione;
- mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto;
- garantire il pacifico godimento durante la locazione;
- eseguire, durante la locazione, tutti gli interventi di riparazione necessari con la sola esclusione di quelli di piccola manutenzione che restano a carico del Comune;
- mantenere in ordine il verde (siepi, erba, alberi e quant'altro);



Qualsiasi somma che il comune sia tenuto a pagare e qualsiasi intervento che faccia direttamente con il proprio personale per le causali di cui sopra, sarà oggetto di rivalsa nei confronti del locatore e potrà essere trattenute dai corrispettivi, previa comunicazione al locatore. Le utenze di acqua e luce restano intestate al locatore.


ART. 6 OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

Il conduttore si obbliga a pagare il canone nei termini contrattuali ed a restituire il bene al termine della locazione in buono stato, fatto salvo il deterioramento risultante dall'uso.

Il conduttore si impegna altresì a consentire al locatore la raccolta dei frutti.

E' vietato il subaffitto.






ART. 7 PENALITA' PER RITARDI ED INADEMPIMENTI

Il Comune qualora abbia accertato ritardi e/o inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del locatore, provvederà a contestarli per iscritto, assegnando un congruo termine per contro dedurre, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione, fatta salva l'urgenza.

Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, il Comune applica le penali sotto indicate.

Qualora il locatore incorra in ritardi sarà assoggettato per ogni giorno di ritardo al pagamento di una penale ragguagliata allo 0,20% del prezzo di locazione del biennio contrattuale. E' fatto salvo il diritto del Comune di Assisi ad ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed è fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il contratto. Nei casi di altre inadempienze al contratto, a norme di legge o regolamento, che si dovessero protrarre oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'atto della contestazione, il Comune, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno e la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli seguenti, potrà applicare al locatore una penale che a insindacabile giudizio del Comune potrà variare dallo 0,50% al 10% del prezzo di locazione del biennio contrattuale. Le penali applicate ai sensi del comma precedente, qualora non pagate dal locatore entro 10 giorni, sono trattenute dai corrispettivi.



L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative penali non esonera il locatore, per quanto di rispettiva competenza, dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per la quali si sono rese inadempienti e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse. L'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.




ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di inadempienze o ritardi al contratto, a norme di legge o regolamento, il Comune provvederà a contestarli per scritto al conduttore, assegnando un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di risoluzione del contratto il Comune ha il diritto di: trattenere le penali maturate, procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 9 ONERI CONTRATTUALI

La presente scrittura privata redatta in duplice originale in bollo sottoscritta dalle parti per formale accettazione, sarà registrata a cura del Comune, mentre le spese di registrazione del contratto saranno a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.




Qualsiasi somma che il locatore sia tenuto a pagare per le causali di cui sopra sarà oggetto di rivalsa nei confronti del locatore e sarà trattenuta dai corrispettivi.

Art. 10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra il Comune di Assisi e il locatore quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente quello di Perugia, in via esclusiva rispetto ad ogni altro Foro.


PER IL COMUNE

Avv. Antonio Gentili



Il Locatore


Moscioni Mario



Le parti dichiarano di aver letto attentamente e separatamente il contenuto degli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 e di approvarli espressamente.



PER IL COMUNE

Avv. Antonio Gentili



Il Locatore

Moscioni Mario






Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 3286 Mod. 3°

in data 28 MAR. 2019

Firma per delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)

L'Addetto al Servizio



COORDINATORE DI FRONT OFFICE (*)

(Fabio Allegri)

Firma su delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)




Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 1302 Mod. 3°

in data 28 MAR. 2019

Firma per delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)

L'Addetto al Servizio



COORDINATORE DI FRONT OFFICE (*)

(Fabio Allegri)

Firma su delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)